

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO - CIRCOLARE n. 3129/C del 2 febbraio 1987: Applicazione della legge n. 204/85 e della legge n. 190/86. Chiarimenti relativi alle Circolari n. 3092/C e 3109/C .**

Sulla G.U. n. 114 del 19.5.1986 e' stata pubblicata la legge 15.5.1986, n. 190, che sostituisce l'art. 10 della legge 3.5.1985, n. 204.

In merito all'applicazione di detta legge, si forniscono i seguenti chiarimenti.

L'art. 1, al 2 comma, riconosce il diritto ad essere iscritti nel ruolo a domanda (quindi non automaticamente) a coloro che, gia' iscritti nell'elenco transitorio ai sensi della precedente legge n. 316/68 e incorsi nella decadenza per non aver presentato la domanda di passaggio in elenco effettivo "durante la vigenza della predetta legge", siano in possesso dei requisiti previsti per il passaggio (cioe' il biennio di attivita').

Secondo l'interpretazione letterale della citata norma, il diritto suddetto deve pertanto essere riconosciuto a tutti coloro che siano incorsi nella decadenza, in qualsiasi periodo della vigenza della legge n. 316/68, senza alcun limite temporale; infatti, la "ratio" della norma e' quello di sanare tutte le situazioni di coloro che per incuria, o dimenticanza, o ignoranza del disposto legislativo, non hanno chiesto il passaggio in elenco effettivo, ma hanno tuttavia compiuto i due anni di attivita' durante la permanenza nell'elenco transitorio e possono dimostrarlo.

E' appena il caso di sottolineare che - se il Legislatore avesse voluto limitare nel tempo il riconoscimento di tale diritto - cio' sarebbe stato specificatamente indicato, soprattutto in una legge di modifica di un singolo articolo.

Inoltre, consentendo ai "decaduti" l'accesso nel nuovo ruolo senza frequentare il corso di cui all'art. 5, punto 1, della legge n. 204/85, si riconosce loro l'esperienza biennale precedentemente acquisita.

Si coglie l'occasione per diramare ulteriori precisazioni per quanto riguarda l'interpretazione del 3 comma dell'art. 4 del D.M. 21.8.1985, nonche' l'art. 9 della legge n. 204/85, gia' illustrati a pagg. 5 e 6 della Circolare n. 3092/C del 10.12.1985.

Nel consentire che l'attestazione del biennio di attivita', di cui al citato art. 4 del D.M. 21.8.1985, possa risultare anche da versamenti ENASARCO o da conti provvigioni, si e' inteso riconoscere - ai fini della dimostrazione di una raggiunta professionalita' - l'attivita' di agente/rappresentante di commercio effettivamente svolta anche da chi, essendo incorso nella decadenza in applicazione della abrogata legge n. 316/68 ma non avendo ricevuto notifica di detta decadenza nei modi previsti dalla legge, avesse continuato ad esercitare la professione.

Peraltro, nei casi in cui venga riconosciuto (a completamento del richiesto biennio) un periodo di attivita' non coperto da iscrizione ai sensi della citata legge n. 316/68, la Camera di commercio, accertando l'infrazione, ha l'obbligo di osservare quanto disposto dalla legge 24.11.1981, n. 689, in particolare gli artt. 13, 14, 16, 17 e 18.

Si sottolinea, pertanto, che gli accertamenti e le contestazioni, relative all'esercizio abusivo dell'attivita', devono essere effettuati dalla Camera di commercio, che inviera' specifico verbale al locale U.P.I.C.A. soltanto nei casi in cui si verifichi l'ipotesi prevista dall'art. 17 della richiamata legge 689/81 (cfr. art. 1, D.P.R. 22.7.1982, n. 571).

Ovviamente, - ad integrazione e chiarimento di quanto indicato a pag. 5 della citata Circolare n. 3092/C - quanto sopra e' valido anche nei casi di infrazione di cui all'art. 9 della legge n. 204/85.

Inoltre, in merito all'iscrivibilita' nel ruolo in oggetto, e' stato chiesto se possa riconoscersi come requisito professionale di cui all'art. 5, punto 2, della legge n. 204/85, l'attestazione dello svolgimento di almeno un biennio di attivita' quale agente di assicurazione regolarmente iscritto nell'apposito Albo nazionale. La particolare attivita' di agente di assicurazioni, per lo svolgimento della quale occorre osservare la specifica legge di inquadramento, non puo' venire equiparata - appunto per le sue peculiari caratteristiche - a quella di "lavoratore di concetto con mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite", cosi' come richiesto dall'art. 4, comma 2, del D.M. 21.8.1985, in applicazione di quanto indicato all'art. 5, punto 2, della legge n. 204/85.

In ordine, poi, all'accertamento della sussistenza del suddetto requisito, sono state evidenziate alcune difficolta' per quanto concerne la posizione dei "collaboratori e coadiutori di titolari di negozio o di loro familiari".

Al riguardo deve ritenersi che, qualora risulti unicamente tale generica posizione e gli interessati non dimostrino lo svolgimento di mansioni direttive od organizzative nell'impresa, il requisito non possa riconoscersi come sussistente.

A scioglimento della riserva formulata a pag. 3 della Circolare n. 3092/C, in merito alla valutazione del reato di emissione di assegno a vuoto, si porta a conoscenza di codeste Camere il parere espresso dal Consiglio di Stato in adunanza generale, in data 10.7.1986, nel quale - confermando i pareri espressi precedentemente (12.11.1974, 16.4.1980, 19.11.1980, 15.11.1983) e dichiarando esplicitamente di disattendere invece la decisione 19.12.1984, n. 724, ha classificato il reato di emissione di assegno a vuoto come delitto contro la pubblica fede; si ritiene opportuno, in proposito, riportare i punti essenziali della lunga ed articolata decisione.

"... In tutti i casi, in cui si e' discusso se con il riferimento alla fede pubblica il Legislatore abbia avuto riguardo ai soli delitti ricompresi nel Titolo VII del Libro secondo del Codice Penale, ovvero abbia avuto riguardo a quelli che per loro natura sono lesivi della fede pubblica, quale che sia la sede della loro previsione, la Giurisprudenza costante della Corte di Cassazione e dei Giudici di merito ha sempre affermato il principio che il Legislatore ha avuto riguardo

alla specifica oggettività giuridica del singolo reato, classificando il reato di emissione di assegni a vuoto come delitto contro la pubblica fede...".

"Per quanto attiene alla natura e consistenza degli interessi protetti dalla norma (riferimento all'art. 116 del R.D. 21.12.1933, n. 1736) non vi è dubbio che questa tende a tutelare la buona fede del portatore, e di riflesso la circolazione fiduciaria di questi mezzi di pagamento che, in una economia moderna, assumono sempre maggiore rilevanza quali sostituti del denaro, prevenendo i gravi danni che l'irregolare emissione può arrecare al fondamento economico-finanziario dell'istituto medesimo dell'assegno bancario. È significativo al riguardo che l'art. 491 del Codice Penale equipari il falso in cambiale ed in altri titoli di credito trasmissibili per girata al falso in atti pubblici".

Pertanto, è inequivocabilmente assodato che la condanna per emissione di assegno a vuoto è ostativa all'iscrizione e alla permanenza nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio. A questo punto si richiama l'attenzione degli Enti in indirizzo su quanto segue.

Nei casi in cui dovesse verificarsi una pronuncia di Tribunale Amministrativo Regionale discostantesi dall'assunto sopra riportato, si ravvisa la necessità che la Commissione provinciale interessata proponga immediata impugnativa al Consiglio di Stato, richiamando il suddetto parere. Ciò al fine di evitare pronunce differenti su casi analoghi.

Infine, è stato chiesto se le Commissioni provinciali abbiano legittimi poteri di accertamento d'ufficio, in ordine alla documentazione presentata dagli interessati per l'iscrizione nel ruolo previsto dalle leggi in oggetto.

In proposito, si ritiene che alle suddette Commissioni possano essere senz'altro riconosciuti poteri di accertamento e controllo su qualsiasi documentazione presentata dagli interessati; in particolare, in ordine alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, dirette a comprovare l'attività lavorativa dipendente, e soprattutto quando si presentino ragionevoli perplessità, sarà opportuno richiedere integrazione della documentazione mediante produzione di idonea certificazione rilasciata dagli Uffici del Lavoro, oppure procedere direttamente agli accertamenti del caso presso detti Uffici.